

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL CENTRO DI CONFERIMENTO COMUNALE

approvato con delibera C.C. n. 9 del 06.04.2010

modificato con delibera C.C. n. 20 del 20.07.2011

INDICE

TITOLO I È Disposizioni Generali

Art. 1 . Oggetto del Regolamento

Art. 2 . Finalità

Art. 3 . Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse al centro di conferimento comunale

Art. 4 . Provenienza dei rifiuti ammessi

Art. 5 . Modalità di conferimento

Art. 6 . Attività ammesse presso il centro di conferimento

Art. 7 . Attività non ammesse presso il centro di conferimento

Art. 8 . Dotazione di attrezzature

Art. 9 . Orari di apertura

Art. 10 . Limitazioni all'accesso

Art. 11 . Sicurezza

TITOLO II È Utilizzo del centro di conferimento comunale

Art. 12 . Gestore

Art. 13 . Obblighi del gestore

Art. 14 . Obblighi e responsabilità dell'utente

TITOLO III È Sanzioni

Art. 15 . Sanzioni

TITOLO I È Disposizioni Generali

Art. 1 È Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'uso da parte degli utenti residenti del centro di conferimento comunale sito nel Comune di San Pietro Mosezzo.

Art. 2 È Finalità

1. La gestione e l'uso del centro di conferimento comunale sono finalizzate al conferimento separato ed allo stoccaggio temporaneo delle componenti di rifiuti solidi urbani riciclabili o riutilizzabili, nonché di quelle pericolose per le quali la normativa vigente preveda una raccolta differenziata, limitatamente ai materiali per i quali il centro sia stato attrezzato in conformità alle normative vigenti.

Art. 3 È Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse al centro di conferimento comunale

1. Lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti all'interno del centro di conferimento è regolato come prescritto nei seguenti commi.

2. Possono essere conferite e stoccate al centro di conferimento le seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilati non pericolosi:

- a) scarti vegetali di provenienza domestica
- b) rifiuti ingombranti
- c) legno trattato
- d) carta
- e) cartone
- f) pneumatici da utenze domestiche (privati del cerchio in metallo)
- g) rottami ferrosi
- h) farmaci scaduti
- i) pile esauste
- j) vetro, alluminio e banda stagnata
- k) imballaggi in plastica
- l) olio vegetale
- m) toner e cartucce di stampa da utenze domestiche
- n) materiali inerti da utenze domestiche (in quantità non superiore a mezzo metro cubo al giorno)

3. Possono inoltre essere conferite e stoccate al centro di conferimento le seguenti tipologie di rifiuti urbani e assimilati pericolosi:

- a) RAEE (rifiuti elettronici R1 R2 R3 R4 R5); i conferimenti e gli accessi saranno regolamentati in osservanza delle normative vigenti
- b) olio minerale
- c) filtri olio e gasolio
- d) accumulatori da utenze domestiche
- e) vernici e inchiostri

4. Non possono essere conferite e stoccate al centro di conferimento le seguenti tipologie di rifiuti urbani:

- a) rifiuto indifferenziato
- b) rifiuti contenenti amianto
- c) rifiuti pericolosi non contemplati nel precedente elenco

Art. 4 È Provenienza dei rifiuti ammessi

1. Non sono ammessi al conferimento i rifiuti provenienti da territori esterni a quello comunale di San Pietro Mosezzo; il personale addetto alla custodia del centro potrà verificare la residenza dei conferitori attraverso il documento di identità.

2. Sono ammessi al conferimento gratuito i rifiuti di cui all'art. 3:

- a) provenienti da utenze domestiche;
- b) giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;

3. Gli scarti vegetali provenienti da operatori nel settore dei servizi di manutenzione del verde devono essere conferiti presso l'impianto predisposto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese.

4. Sono infine ammessi al conferimento, su disposizione dell'ufficio competente che ne determina altresì tempi e modalità, i rifiuti di cui al precedente elenco derivanti da specifiche raccolte differenziate attuate sul territorio comunale.

Art. 5 È Modalità di conferimento

1. Gli utenti del centro di conferimento sono tenuti all'osservanza del presente regolamento e specificatamente alle seguenti norme:

- a) conferire esclusivamente i materiali ammessi;
- b) conferire i materiali suddivisi per tipologie, diversificandoli ove possibile già al momento del carico sui mezzi di trasporto utilizzati, al fine di non costituire intralcio in fase di scarico (ad esempio, per il conferimento di un serramento, questo deve essere già stato scomposto nelle sue diverse componenti, prima dell'ingresso all'isola ecologica: legno, metallo e vetro);
- c) seguire le indicazioni del personale preposto alla gestione ed al controllo del centro di conferimento, nonché quelle riportate dall'apposita segnaletica;
- d) soffermarsi nell'area esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di sostare soprattutto nelle zone di ammasso e di movimentazione di materiali e contenitori.

Art. 6 È Attività ammesse presso il centro di conferimento

- 1. All'interno del centro di conferimento è ammesso il conferimento in aree e specifici contenitori delle tipologie di rifiuti di cui agli elenchi dell'articolo 3.

Art. 7 È Attività non ammesse presso il centro di conferimento

1. Presso il centro di conferimento non sono ammesse:

- a) le operazioni di cernita manuale o meccanica di rifiuti misti;
- b) le operazioni di trattamento e trasformazione dei rifiuti (es: compostaggio degli scarti verdi);
- c) il conferimento o, eventualmente, il prelievo dei rifiuti di cui all'elenco B+ dell'articolo 3, se non effettuati dai mezzi autorizzati al conferimento degli stessi agli impianti di ricezione finale;
- d) le eventuali operazioni di separazione di materiali o sostanze pericolose dalle tipologie di rifiuto di cui agli elenchi dell'art. 3 (es. estrazione del freon dai frigoriferi).

Art. 8 È Dotazione di attrezzature

1. Il centro di conferimento comunale è fornito delle attrezzature e degli impianti necessari a norma di legge a garantire l'agibilità e la sicurezza.

2. Il centro è dotato di contenitori ed aree idonei per lo stoccaggio delle tipologie di rifiuti di cui agli elenchi dell'articolo 3.

Art. 9 È Orari di apertura

1. Apertura al pubblico ~~ordinaria~~: gli utenti possono accedere al centro di conferimento:

Da aprile a ottobre:

Lunedì dalle 8,00 alle 12,00

Mercoledì dalle 14,00 alle 18,00

Venerdì dalle 14,00 alle 18,00

Sabato dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 18,00

Da novembre ad marzo:

Lunedì dalle 8,00 alle 12,00

Mercoledì dalle 13,00 alle 17,00

Sabato dalle 8,00 alle 12,00

2. Su disposizione dell'Amministrazione Comunale di concerto con il Consorzio di Bacino Basso Novarese e previa adeguata informazione agli utenti, tali orari possono essere variati secondo la stagionalità, le festività o future diverse esigenze.

3. Apertura al pubblico ~~straordinaria~~: l'accesso al pubblico può essere consentito anche in occasioni straordinarie (es. visite o momenti di incontro pertinenti con le finalità del centro), qualora ciò venga disposto dall'Amministrazione Comunale in accordo con il Consorzio di Bacino Basso Novarese.

4. Apertura agli operatori: gli operatori comunali autorizzati, gli addetti ai servizi di igiene urbana ed i mezzi adibiti al prelievo dei contenitori o alle operazioni necessarie per il funzionamento dell'impianto possono accedere alla piattaforma ecologica negli orari funzionali all'assetamento del servizio.

5. Il Comune ed il Consorzio di Bacino Basso Novarese possono istituire presso il centro di conferimento sistemi di controllo degli accessi a mezzo del posizionamento di sbarre in entrata e/o uscita; l'accesso agli utenti sarà consentito a mezzo di apposite tessere magnetiche.

6. Il Consorzio ed il Comune possono altresì istituire presso il centro di conferimento sistemi di pesature per il controllo delle quantità conferite.

Art. 10 È Limitazioni all'Accesso

1. È inibito l'accesso al pubblico durante le operazioni di movimentazione, posizionamento, svuotamento, manutenzione, ecc. dei containers da parte degli addetti, o durante l'eventuale temporanea assenza del custode.

2. Le utenze di attività artigianali, agricole, commerciali, di servizi e industriali non possono effettuare conferimenti di rifiuti provenienti dalla propria attività produttiva.

3. Le predette utenze non domestiche, per il conferimento dei rifiuti assimilati di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono tenute alla compilazione dell'apposita documentazione, disponibile presso il box del custode.

4. Le predette utenze non domestiche non possono comunque accedere al centro nei 30 minuti antecedenti la chiusura.

5. Le utenze non domestiche sono comunque tenute al rispetto della normativa vigente in materia di trasporto e conferimento rifiuti (art. 193 e 195 D.Lgs. 152/2006).

6. Gli utenti privati che utilizzano mezzi di trasporto appartenenti a ditte sono tenuti a compilare l'apposita modulistica consegnata dall'addetto alla custodia del centro.

Art. 11 È Sicurezza

1. Tutte le attività svolte nella centro di conferimento devono svolgersi nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza.

TITOLO II È Utilizzo del centro di conferimento comunale

Art. 12 È Gestore

1. Il Comune di San Pietro Mosezzo ai sensi della Legge Regionale 24/2002 ha affidato la gestione del centro di conferimento comunale al Consorzio di Bacino

Basso Novarese, il quale la esercita attraverso cooperativa operante nel settore, di seguito denominata "gestore".

Art. 13 È Obblighi del gestore

1. Il gestore è tenuto alla conduzione del centro nel rispetto del regolamento e del contratto stipulato con il Consorzio di Bacino Basso Novarese.

Art. 14 È Obblighi e responsabilità dell'utente

1. L'utente non è autorizzato per nessun motivo a riconoscere compensi di qualsiasi natura per le operazioni a carico del gestore nella conduzione del centro di conferimento.

2. L'utente non è autorizzato ad effettuare il conferimento di materiali diversi da quelli di cui all'art. 3, salvo diversa indicazione da parte dell'Amministrazione Comunale o del Consorzio di Bacino Basso Novarese.

3. L'utente, sotto il controllo dell'addetto alla custodia, è tenuto a conferire nel modo corretto le diverse tipologie di rifiuti di cui all'elenco dell'articolo 3, comma 2.

4. Qualora l'utente contravvenga intenzionalmente agli obblighi di cui al titolo III del regolamento, l'addetto alla custodia ha la facoltà di scoraggiarlo informandolo delle eventuali sanzioni previste e richiedendo l'intervento della Vigilanza Urbana.

TITOLO III È Sanzioni

Art. 15 È Sanzioni

1. Le violazioni relative alle prescrizioni contenute nel presente regolamento saranno considerate alla stregua di abbandono rifiuti e sanzionate come previsto nei successivi commi.

2. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 (centocinque/00) ad euro 620,00 (seicentoventi/00).

3. Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 (cinquanta/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

4. Qualora l'utente causasse danni alle strutture od alle attrezzature presenti al centro di conferimento si provvederà alla richiesta di risarcimento relativamente agli importi necessari per ripristini, riparazioni o sostituzioni.

5. Qualora l'utente non si attenga alle prescrizioni del presente regolamento o alla normale diligenza relativamente al rispetto delle persone e delle strutture, si provvederà a segnalare tale comportamento alle competenti autorità per le sanzioni previste dalla normativa vigente.

6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni indicate nel presente articolo sono di competenza comunale.